

Deliberazione n. 17 del 07.02.1995

Oggetto: CRITERI PER L'INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI PREVISTE DALLA PIANTA ORGANICA.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO:

- che con la Legge 70/1975 sono state emanate le "Disposizioni sul riordinamento degli Enti Pubblici e del rapporto di lavoro", che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente degli Enti Pubblici non economici, individuati dalla stessa Legge 70;
- che dall'applicazione di detta Legge sono stati espressamente esclusi gli Ordini professionali (art. 1 comma 2), che sono certamente Enti Pubblici, ma con una configurazione loro particolare quanto ad assetto organizzativo, dimensioni generalmente ridotte degli organici e soprattutto per quanto riguarda il finanziamento che non è derivato da contributi a carico dello Stato, ma dai flussi delle quote versati annualmente dai propri iscritti;

CONSIDERATO che, malgrado l'assetto normativo sopra esposto, con D.P.R. 8.5.1987 n. 267 ai dipendenti degli Ordini professionali è stato esteso, dall' 1.1.1986, il trattamento economico previsto per i dipendenti degli Enti Pubblici non economici di cui alla Legge 70/75, al fine di inquadrarli in un preciso comparto contrattuale al quale gli Ordini stessi risultassero più affini;

RITENUTO comunque che debba essere mantenuta all'Ordine una propria autonomia per quanto riguarda la possibilità di decidere una più congrua collocazione dei dipendenti nei vari livelli funzionali previsti nella pianta organica, in armonia con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente;

CONSIDERATO che la pianta organica dell'Ordine approvata con deliberazione n. 10 del 20.3.1991 fu a suo tempo disegnata in modo da consentire in prospettiva la possibilità di inquadramento dei dipendenti ad un livello superiore, in funzione delle mansioni svolte e dei titoli di studio posseduti, tenendo sempre presente le esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente;

RITENUTO necessario fissare le condizioni per l'inquadramento dei dipendenti nelle qualifiche funzionali più elevate adeguandole, per quanto compatibile con l'organizzazione amministrativa dell'Ordine, a quelli previsti dal D.P.R. 385/88, che disciplina le modalità di inquadramento e di progressione nelle qualifiche funzionali dei dipendenti degli Enti Pubblici non economici;

PRESO ATTO che il D.P.R. 385/88 prescrive: per l'inquadramento nelle qualifiche quarta e quinta, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'inquadramento nella sesta qualifica, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; per l'inquadramento nella qualifica settima e successive, il diploma di Laurea;

CONSIDERATO che con detto Decreto si prevede la possibilità di una progressione verticale verso la qualifica superiore, a condizione che il dipendente possieda il titolo di studio prescritto per tale qualifica, o, in alternativa, prescindendo da tale titolo di studio, possieda il titolo di studio prescritto per la qualifica di provenienza ed abbia maturato una certa anzianità di servizio nella qualifica inferiore;

RITENUTO di dover stabilire le condizioni, per la progressione verticale dei dipendenti verso la qualifica superiore, come segue:

1. a) possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di conseguire congiunto al possesso di un'anzianità minima di due anni di servizio nella qualifica di provenienza;
in alternativa:

- b) possesso del titolo di studio previsto per la qualifica rivestita congiunto al possesso di un'anzianità minima di servizio in detta qualifica di provenienza, che è di tre anni per l'accesso alla quinta qualifica, di quattro per l'accesso alla sesta qualifica e di cinque anni per l'accesso rispettivamente alla qualifica settima, ottava e nona;
2. giudizio di merito del Consiglio Direttivo, che dichiari idoneo il dipendente ad essere inquadrato nella qualifica superiore;

DELIBERA

Di stabilire le condizioni per la progressione verticale dei dipendenti verso la qualifica superiore, così come indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati.

IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Barresi)

IL PRESIDENTE

(Dott. Antonio Panti)